



TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione Lavoro



Il giudice dott. Claudio Silvestrini,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9/12/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 315 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2020 , vertente

T R A

BONDI ALESSIO,
con l'avv. VIGLIOTTI GENNARO ILIAS,

ricorrente

E

COOPERATIVA COOPSERVICE S.COOP.P.A., in persona del l.r.p.t.,
con l'avv. FAVALLI GIACINTO,

resistente



- ESAMINATI gli atti di causa;
- VISTO l'art. 1, co. 48 e ss., della L. n. 92/2012 (disciplinanti il c.d. "rito Fornero");
- PRESO ATTO che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è iniziato a partire dall'anno 2003 e che inoltre sussistono pacificamente, in capo alla parte resistente, i presupposti per l'applicazione dell'art. 18 della L. n. 300/1970;
- RITENUTO che trovi quindi applicazione, al caso di specie, il rito di cui all'art. 1, co. 48 e ss., della L. n. 92/2012;

- VISTA l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per errore sul rito, sollevata dalla parte resistente;
- RITENUTO che tale eccezione sia infondata, giacché l'errore sul rito speciale in materia di licenziamento determina esclusivamente la conversione del rito e non anche l'inammissibilità del ricorso;

RIGETTA

l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte resistente;

DISPONE

il mutamento di rito ai sensi dell'art. 1, co. 48 e ss., della L. n. 92/2012;

- RITENUTO che la presente la causa appare matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, essendo i capitoli di prova formulati dalla parte resistente – sulla quale gravava l'onere di dimostrare la legittimità del licenziamento irrogato – superflui e/o irrilevanti e/o valutativi;
- PRESO ATTO che il fatto materiale contestato in sede disciplinare alla parte ricorrente è consistito nell'aver lasciato, all'interno dell'armadietto personale chiuso a chiave e situato all'interno dei locali aziendali adibiti a Centrale operativa della società resistente, la pistola di proprietà della parte ricorrente e da questa utilizzata per il servizio di guardia giurata svolto dalla stessa in favore e alle dipendenze della predetta società resistente, in (asserita) violazione delle regole aziendali in materia e del D.M. 269/2010, all. D, sez. II, par. 2, art. 2-b, co. 7 capoverso 5;
- CONSIDERATO che tale condotta – ammessa espressamente dalla parte ricorrente – risulta essere avvenuta soltanto una volta nel corso di un rapporto di lavoro durato circa 16 anni e svoltosi in assenza di illeciti disciplinari;
- CONSIDERATO che è pacifico tra le parti che la parte ricorrente fosse l'unico soggetto in possesso delle chiavi del suo armadietto personale;
- CONSIDERATO altresì che l'armadietto personale in cui la parte ricorrente ha depositato la propria pistola di servizio era ubicato all'interno della Centrale operativa dell'azienda e che tale Centrale operativa era pacificamente un luogo non accessibile a chiunque dall'esterno, essendo necessaria per accedervi l'autorizzazione previa identificazione e l'apertura

delle barriere fisiche per opera degli addetti alla vigilanza della società resistente;

- RITENUTO che, pertanto, la condotta contestata alla parte ricorrente non abbia determinato un pericolo concreto né per la generalità delle persone né per i dipendenti della società;
- CONSIDERATO che è pacifico che la parte ricorrente abbia lasciato la propria pistola di servizio nel predetto armadietto per specifiche e contingenti ragioni legate a problemi derivati da una relazione sentimentale divenuta tempestosa e, in particolare, per evitare di lasciare la predetta pistola all'interno della abitazione in cui tale relazione sentimentale si era svolta o si svolgeva ancora, in tutto o in parte, fino a quel momento;
- CONSIDERATO altresì che tale condotta, ancorché posta in essere in violazione delle regole vigenti all'interno dell'azienda, non ha determinato anche la violazione del D.M. 269/2010, all. D, sez. II, par. 2, art. 2-b, co. 7 capoverso 5 (che riguarda la diversa ipotesi della istituzione di armerie presso gli Istituti di vigilanza o la destinazione di locali aziendali per la custodia o il deposito di armi), giacché le fattispecie di cui alla disposizione citata riguardano i casi in cui la presenza delle armi sia ordinaria, stabile, permanente o di lungo periodo, e non i casi di breve custodia di una singola arma causata da specifiche ragioni temporanee e contingenti (custodia che peraltro nel caso di specie, a quanto consta, è durata soltanto un giorno o poco più);
- CONSIDERATO che la condotta posta in essere dalla parte ricorrente non rientra nelle ipotesi di giusta causa di licenziamento tipizzate dal CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla parte resistente;
- TENUTO CONTO che, secondo la giurisprudenza, *“la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tra cui, e in particolare, l'elemento della fiducia. Il giudice deve valutare sia la gravità dei fatti addebitati al lavoratore (dal punto di vista oggettivo e soggettivo), sia la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia*

tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2017 n. 4453);

- RITENUTO che nel caso concreto la parte ricorrente non abbia posto in essere una condotta grave al punto da giustificare il recesso datoriale dal rapporto di lavoro, con o senza preavviso, ai sensi della clausola generale in materia di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c.;
- RITENUTO che il licenziamento concretamente irrogato è pertanto sproporzionato e illegittimo, essendo la condotta posta in essere dalla parte ricorrente punibile soltanto con sanzione disciplinare conservativa;
- RITENUTO che trovi dunque applicazione l'art. 18, co. 4, della L. n. 300/1970 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che è pacifico tra le parti che la parte ricorrente aveva inquadramento al 4° livello del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari e anzianità di servizio dal 2003;
- CONSIDERATO che l'indennità risarcitoria va quindi determinata in base a tali parametri;
- CONSIDERATO che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

DICHIARA l'invalidità del licenziamento irrogato dalla parte resistente alla parte ricorrente in data 17/6/2019 e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum e comunque entro il massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, il tutto oltre accessori di legge;

CONDANNA la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, da quantificarsi in euro 2.000,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA).

Velletri, 18 dicembre 2020,

Il Giudice

dott. Claudio Silvestrini